COMMISSIONE V

BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

46.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 1992

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ANGELO TIRABOSCHI**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

De Mita ed altri: Disciplina organica dell'intervento straordinario per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna (2339-*bis*);

Natta ed altri: Norme per l'attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), concernente il piano organico per la rinascita economica e sociale dell'isola (2420-*bis*);

Craxi ed altri: Disciplina dell'intervento organico in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna (2536-*bis*);

Loi e Columbu: Disciplina organica dell'intervento straordinario per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (2680-*bis*);

Pazzaglia ed altri: Nuovo piano di sviluppo economico e sociale della Sardegna (3178-*bis*) 3

Tiraboschi Angelo, *Presidente* 3, 4, 5, 6, 7, 9 10, 11, 13, 15

Carrus Giovanni (gruppo DC) 15

Cherchi Salvatore (gruppo comunista-PDS) 14

Coloni Sergio (gruppo DC) 5, 9

Macciotta Giorgio (gruppo comunista-PDS) 4, 9, 15

Mattioli Gianni Francesco (gruppo verde) ... 14

Nonne Giovanni (gruppo PSI), *Relatore* 3, 4 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14

Pazzaglia Alfredo (gruppo MSI-destra nazionale) 4, 14

Rojch Angelini (gruppo DC) 9

Tarabini Eugenio, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16,10.

GIOVANNI CARRUS, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge De Mita ed altri: Disciplina organica dell'intervento straordinario per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna (2339-bis); Natta ed altri: Norme per l'attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), concernente il piano organico per la rinascita economica e sociale dell'isola (2420-bis); Craxi ed altri: Disciplina dell'intervento organico di attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna (2536-bis); Loi e Columbu: Disciplina organica dell'intervento straordinario per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (2680-bis); Pazzaglia ed altri: Nuovo piano di sviluppo economico e sociale della Sardegna (3178-bis).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati De Mita ed altri: « Disciplina organica dell'intervento straordinario per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna »; Natta ed altri: « Norme per l'attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), concernente il piano organico per la rinascita economica e sociale dell'isola »; Craxi ed altri: « Disciplina dell'intervento organico di attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna »; Loi e Columbu: « Disciplina organica dell'intervento straordinario per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 »; Pazzaglia ed altri: « Nuovo piano di sviluppo economico e sociale della Sardegna ».

Vorrei pregare il relatore, onorevole Nonne, di fare il punto sull'*iter* del provvedimento.

GIOVANNI NONNE, *Relatore.* Nell'ultima seduta dedicata all'esame del provvedimento nel mese di novembre dell'anno scorso erano emerse diverse questioni, di cui due di particolare importanza e voglio qui ricordare. La prima era relativa ad una serie di osservazioni svolte e correzioni richieste dai deputati del gruppo verde, che ritenevo fossero state invece soddisfatte dall'integrale recepimento del parere espresso dalla Commissione ambiente. La seconda derivava dalla riduzione, operata nel testo della legge finanziaria 1992 come licenziato dal Senato, dell'accantonamento destinato alla copertura finanziaria del provvedimento.

Ricordo infatti che detto accantonamento, che nel testo originario del disegno di legge finanziaria 1992 aveva una dotazione di 500 miliardi per il 1991 e di 600 miliardi per ciascuno degli anni 1992-1993, era stato successivamente determinato in 100 miliardi per il 1992

(perché c'era il salto di un anno) e di 300 miliardi nei due anni successivi. Tale riduzione determinava pertanto serie difficoltà in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento, che prevede interventi destinati ad esaurirsi nell'arco di un decennio; in particolare, la riduzione dell'accantonamento destinato all'ultimo anno del triennio, la cui entità costituisce la base per il calcolo dei finanziamenti destinati agli anni successivi al terzo (300 miliardi annui di riduzione per il periodo di otto anni portava una diminuzione complessiva di 2.400 miliardi) determinava inoltre gravi conseguenze circa la concreta realizzabilità dei predetti interventi.

Le modificazioni apportate dalla Camera e confermate dal Senato al disegno di legge finanziaria 1992 hanno tuttavia corretto la situazione; la dotazione per il 1993 è stata portata da 300 a 500 miliardi, per cui la riduzione complessiva, rispetto alla copertura originaria, è di soli 400 miliardi negli otto anni.

In questo quadro, ritengo si rimanga sostanzialmente vicini all'ordine delle grandezze finanziarie originariamente previste. Inoltre, oltre agli aspetti finanziari ed alle risorse che sono certamente rilevanti, molto importanti sono anche gli istituti introdotti dal provvedimento, in particolare la conferenza Stato-regioni ed il nuovo rapporto tra la regione ed il Governo. In questo senso ritengo sia possibile superare le difficoltà a suo tempo evidenziate in ordine ai profili finanziari riformulando opportunamente la norma di copertura finanziaria.

Faccio altresì presente di aver raggiunto un'intesa con i vari gruppi sugli emendamenti da questi presentati e preannuncio la presentazione di alcuni emendamenti diretti ad accogliere le esigenze prospettate dai vari gruppi, anche se sussistono emendamenti sui quali non si è raggiunto un accordo.

Quindi illustrerò gli emendamenti presentati al provvedimento in esame, valutando se essi esauriscano le richieste di modifica prospettate da diversi colleghi.

ALFREDO PAZZAGLIA. Faccio presente di non aver avuto contatti con il relatore, neanche *pour parler*, e di non aver raggiunto alcun accordo. Pertanto, preannuncio che manterrò tutti gli emendamenti presentati.

GIOVANNI NONNE, *Relatore*. Ho detto che alcuni emendamenti, che non è stato possibile esaminare finora, saranno valutati nel corso della discussione.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ritengo a questo punto che non sarebbe corretto, da parte mia, lasciar proseguire la discussione sui binari prospettati dal collega Nonne senza illustrare la posizione del Ministero del tesoro, che è difforme da quella del relatore.

Il ministro Carli ritiene che il provvedimento debba limitarsi ad un arco temporale di tre anni, impegnando quindi esclusivamente gli stanziamenti previsti dall'apposito accantonamento di fondo globale. A parte le osservazioni formulate dalla ragioneria generale in ordine a singoli articoli, che mi sembra però prematuro enunciare, ritengo che questo punto vada discusso, in quanto l'opzione triennale prospettata dal Governo, se dovesse prevalere, non sarebbe priva di influenza sul testo, che andrebbe pertanto ridimensionato in relazione alla riduzione degli stanziamenti e del periodo di riferimento.

PRESIDENTE. Le dichiarazioni del rappresentante del Governo rivestono una notevole importanza e in merito ad esse vorrei ascoltare l'opinione dei rappresentanti dei gruppi.

GIORGIO MACCIOTTA. In relazione agli emendamenti formulati dal relatore, che in qualche caso tengono conto anche di nostre richieste, mi riservo di esprimere una valutazione man mano che verranno esaminati. Occorre però precisare, in primo luogo, che il testo dell'emendamento del relatore sulla delicata questione dei porti (articolo 23) è inac-

cettabile; noi annettiamo molta importanza a questo punto del provvedimento, che potrebbe condurci a rivedere la nostra posizione in relazione all'ulteriore *iter* del provvedimento.

In secondo luogo, abbiamo predisposto un emendamento avente carattere di coordinamento normativo in relazione all'articolo 13 dello statuto della regione autonoma Sardegna, che non è stato recepito dal relatore e che ha per noi grande rilievo; ritengo comunque che su tale aspetto si possa trovare un accordo.

Per quanto riguarda le valutazioni svolte ora dal sottosegretario Tarabini, ritengo che il Governo non possa convenire con noi (cioè con il Parlamento, perché non si tratta di una questione con questo o quel parlamentare) su una certa modalità di costruzione della legge finanziaria e dei fondi globali, nel presupposto che lo stanziamento iscritto alla tabella B della legge finanziaria fosse preordinato a sostenere un impegno pluriennale, e poi affermare in questa sede che quella costruzione è di fatto fine a se stessa, nel senso che l'investimento si conclude al terzo anno. La posizione manifestata dal Governo appare offensiva della dignità del Parlamento e dei parlamentari, in quanto ha ritenuto questi ultimi degli straccioni che portano avanti una lunga discussione per ottenere solo 250 miliardi. L'esecutivo avrebbe potuto dichiarare già a suo tempo – lo dico con molta tranquillità e con il grande rispetto che nutro nei confronti del Governo e in modo particolare del collega Tarabini – che si trattava di uno stanziamento complessivo d'ordine triennale; se ciò fosse avvenuto credo che nessun collega avrebbe speso tanto tempo per ottenere semplicemente questo risultato. Il ragionamento che fu portato avanti in modo esplicito durante la sessione di bilancio mirava ad una ricostruzione della proiezione pluriennale dello stanziamento, ma oggi il Governo afferma che si è trattato di uno scherzo e che dobbiamo ridiscutere la questione. A questo punto chiedo se la posizione assunto dal sottosegretario Tarabini configuri una dichiarazione di principio oppure se preluda ad un possibile ritiro dell'assenso alla sede legislativa; in quest'ultimo caso il gruppo comunista-PDS riterrà tale posizione inaccettabile e non sarà disposto a consentire la farsa dell'approvazione preelettorale di una legge che avrebbe un effetto-annuncio del tutto spropositato rispetto ai suoi veri contenuti. Infatti, ipotizzare un programma reale di interventi dell'entità di quello prospettato nello spazio di un triennio è una scempiaggine e ciascuno di noi è sufficientemente avvertito per comprenderlo.

SERGIO COLONI. Chiedo una breve sospensione della seduta.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle ore 17.

La seduta, sospesa alle 16,40, è ripresa alle 17.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori. Do subito la parola all'onorevole Coloni, che l'ha chiesta.

SERGIO COLONI. Signor presidente, ho chiesto prima una breve sospensione dei nostri lavori per valutare con la dovuta attenzione la dichiarazione del sottosegretario di Stato per il tesoro, onorevole Tarabini. Il gruppo della democrazia cristiana è solidale con la linea di rigore finanziario della quale è interprete il ministro del tesoro. Osservo tuttavia che il provvedimento in esame non produce immediati effetti sul fabbisogno di cassa. Inoltre, nel corso della lunga elaborazione del testo – forse anche troppo lunga, visto che mi sembra se ne parlasse già nella precedente legislatura – un arco temporale di tre anni non è mai stato considerato sufficiente per la realizzazione dei numerosi interventi di carattere programmatorio previsti.

Il nostro gruppo pertanto ritiene che il provvedimento debba avere ulteriore corso sulla base del testo redatto dal Comitato ristretto e chiede al rappresentante del tesoro, onorevole Tarabini, del

quale abbiamo grande stima e considerazione, di riconsiderare le dichiarazioni dianzi effettuate anche alla luce della posizione politica assunta dal nostro gruppo.

PRESIDENTE. Prima di dare nuovamente la parola al relatore, che l'ha chiesta, vorrei associarmi alle considerazioni testé svolte dal deputato Coloni ed invitare il rappresentante del Governo a non porre pregiudiziali sul contenuto del progetto di legge in esame, posto che sussistono precisi impegni assunti in sede politica ed istituzionale che, come ha ricordato anche l'onorevole Macciotta prima della sospensione della seduta, non possono essere disattesi.

Comprendo le preoccupazioni del sottosegretario Tarabini per quanto riguarda la copertura, ma credo che il collega possa convenire sulla necessità di non bloccare l'*iter* di approvazione del provvedimento.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Signor presidente, desidero sottolineare che ho espresso la posizione del Ministero del tesoro, di cui peraltro non sono il titolare, senza alcuna intenzione di determinare una contrapposizione con il Parlamento. Le mie dichiarazioni non volevano affatto preludere – lo dico in particolare all'onorevole Macciotta – ad un possibile ritiro dell'assenso alla sede legislativa in caso di contrasto tra la linea del tesoro e quella della Commissione. Ciò detto, prendo atto della posizione dei gruppi in Commissione. Sulla questione, quindi, mi riservo di riferire al ministro per eventuali decisioni, che non spetta a me prendere, ma al Governo nel suo complesso.

PRESIDENTE. Ringrazio il rappresentante del Governo per le sue dichiarazioni. Credo però che la Commissione possa procedere giacché, se non erro, la Commissione stessa nel suo insieme ritiene necessario andare avanti e rispettare gli impegni a suo tempo assunti, sempre apprezzando naturalmente le riserve e le preoccupazioni espresse dal tesoro.

GIOVANNI NONNE, *Relatore.* Signor presidente, giacché sono intervenuto prima delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, vorrei ricordare che la copertura decennale del provvedimento fu determinata – prima di me fu relatore su questo provvedimento l'onorevole Cristofori – in fasi successive ed insieme al Governo, senza che fossero sollevate obiezioni come quella posta ora dal ministro Carli. Il testo fu predisposto sulla base di impegni assunti dal Governo con la regione, i sindacati ed i deputati sardi; si tratta di impegni assunti in prima persona dal Presidente del Consiglio e poi dal ministro del bilancio e dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio in un incontro recentemente avvenuto presso la regione. La stessa obiezione sollevata dal sottosegretario Rubbi è scaturita dal fatto che la proposta del Governo relativa all'ultimo anno e l'approvazione del disegno di legge finanziaria da parte del Senato non consentivano più quel piede di calcolo. In quel momento abbiamo semplicemente preso atto delle dichiarazioni del sottosegretario Rubbi ed abbiamo deciso di ridiscutere della questione dopo l'approvazione della legge finanziaria; se dopo tale approvazione vi fosse stato un piede di calcolo di 300 o di 150 miliardi, si sarebbe provveduto a ripartirlo.

In conclusione, desidero ricordare che quella che stiamo discutendo è la terza legge di rinascita; quelle che l'hanno preceduta hanno sempre avuto durata decennale perché l'articolo 13 della legge costituzionale n. 3 del 1948 prevede il patto di autonomia speciale tra la Sardegna e lo Stato proprio su questo punto e su nessun altro. Quindi, il problema esula dalle considerazioni del ministro Carli e pone un problema politico che è stato risolto durante gli incontri che hanno avuto luogo con il Presidente del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

TITOLO I

ART. 1.

(Piano organico).

1. In attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, di approvazione dello Statuto speciale per la Sardegna, la presente legge disciplina le modalità di formazione, aggiornamento, finanziamento e attuazione del piano organico decennale 1991-2000 al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale della Sardegna. Gli interventi e le risorse previsti dalla presente legge hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli derivanti dalla legislazione regionale e nazionale.

2. Il piano si ispira ai princìpi della tutela dei valori umani culturali ed ambientali propri della Sardegna e persegue l'obiettivo della crescita ordinata e omogenea di tutte le componenti della società sarda. Esso ha per finalità:

a) la piena occupazione;

b) la parificazione delle condizioni economiche, sociali e civili della Sardegna con quelle delle regioni più sviluppate dell'Italia e dell'Europa, nonché la eliminazione degli squilibri interni della regione;

c) la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali e del patrimonio storico, culturale e linguistico della Sardegna;

d) la realizzazione della continuità territoriale tra la Sardegna ed il resto del paese.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, al comma 1, sostituire le parole 1991-2000 *con le seguenti* 1992-2001.

1. 1.

GIOVANNI NONNE, *Relatore*. Raccomando l'approvazione dell'emendamento 1. 1.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 1, sul quale il Governo ha dichiarato di rimettersi alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo che risulta del seguente tenore:

ART. 1.

(Piano organico).

1. In attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, di approvazione dello Statuto speciale per la Sardegna, la presente legge disciplina le modalità di formazione, aggiornamento, finanziamento e attuazione del piano organico decennale 1992-2001 al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale della Sardegna. Gli interventi e le risorse previsti dalla presente legge hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli derivanti dalla legislazione regionale e nazionale.

2. Il piano si ispira ai princìpi della tutela dei valori umani culturali ed ambientali propri della Sardegna e persegue l'obiettivo della crescita ordinata e omogenea di tutte le componenti della società sarda. Esso ha per finalità:

a) la piena occupazione;

b) la parificazione delle condizioni economiche, sociali e civili della Sardegna con quelle delle regioni più sviluppate dell'Italia e dell'Europa, nonché la eliminazione degli squilibri interni della regione;

c) la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali e del patrimonio storico, culturale e linguistico della Sardegna;

d) la realizzazione della continuità territoriale tra la Sardegna ed il resto del paese.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

(Procedure per la definizione e l'approvazione del piano organico).

1. Il piano organico si articola in un programma triennale di attuazione. Il programma triennale di attuazione è aggiornato e integrato annualmente a scorrimento.

2. Per i fini di cui all'articolo 1, entro il 30 settembre di ogni anno, il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno trasmette alla regione i programmi degli investimenti da attuare nella regione stessa in applicazione della legge 1o marzo 1986, n. 64, nonché una relazione sullo stato di attuazione dei programmi relativi agli anni precedenti.

3. La regione, con la partecipazione degli enti locali, predispone il progetto di programma triennale e degli aggiornamenti annuali che, nel quadro delle finalità di cui all'articolo 1, definiscono gli interventi da finanziare con le risorse della presente legge, coordinandoli con quelli statali, della Comunità economica europea e del bilancio regionale.

4. La legge regionale disciplina le forme ed i tempi di partecipazione degli enti locali alla predisposizione del programma triennale e degli aggiornamenti annuali, indicando gli altri soggetti che possono intervenire nel procedimento e le modalità della loro partecipazione.

5. Il progetto del programma triennale e degli aggiornamenti annuali sono trasmessi, per l'approvazione, dalla Regione al Comitato paritetico Stato-regione di cui all'articolo 3.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il ministro da lui delegato, trasmette i progetti di cui al comma 5 alle amministrazioni interessate. Entro i successivi 60 giorni, il presidente del Consiglio dei ministri convoca il Comitato di cui all'articolo 4, cui possono essere invitati i ministri che non ne fanno parte, al fine di garantire il coordinamento intersettoriale delle attività di programmazione, e stabilisce un termine per la presentazione di osservazioni e proposte. Entro i successivi 90 giorni il Comitato esamina il programma triennale ovvero gli aggiornamenti annuali e propone l'approvazione al CIPE per le parti di competerza dell'amministrazione dello Stato.

7. Le eventuali modifiche del programma triennale e degli aggiornamenti annuali ritenute necessarie dal CIPE sono rimesse all'approvazione del Consiglio dei ministri, che delibera su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Presidente della regione Sardegna e con la partecipazione dello stesso alla seduta che adotta la deliberazione.

8. Il programma triennale di attuazione e gli aggiornamenti annuali, approvati dal Comitato, sono resi esecutivi, per le parti di rispettiva competenza, con separati decreti dal Presidenie del Consiglio dei ministri e dal Presidente della regione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Comitato paritetico Stato-regione per l'attuazione dell'articolo 53 dello Statuto speciale per la Sardegna).

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato paritetico Stato-regione per l'attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal ministro da lui delegato, e composto da sei ministri designati dal Consiglio dei ministri, dal Presidente della regione Sardegna e da sei assessori designati dalla giunta regionale.

2. Il Comitato si avvale della segreteria della Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'articolo 12 della legge n. 400 del 1988 nonché di personale della regione Sardegna distaccato presso la segreteria della Conferenza stessa.

3. Il Comitato, ai fini dell'approvazione del programma triennale, degli aggiornamenti annuali predisposti dalla regione Sardegna e del coordinamento dell'attuazione degli interventi verifica:

a) la compatibilità con il programma triennale di sviluppo dei piani di settore predisposti dalle amministrazioni statale e regionale;

b) il quadro del finanziamento degli interventi;

c) i tempi di attuazione degli interventi.

4. Ai fini di cui al comma 3, il Comitato può chiedere l'intervento del nucleo ispettivo, di cui all'articolo 19, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. Il nucleo ispettivo si avvale dei poteri previsti dall'articolo 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Vorrei osservare che non è prevista la partecipazione del ministro del tesoro all'istituendo comitato paritetico Stato-regione Sardegna, mentre ritengo tale partecipazione necessaria ai fini di una compiuta valutazione del quadro finanziario del programma triennale e degli aggiornamenti annuali.

PRESIDENTE. Poiché nel comma 1 dell'articolo 3 è previsto che il comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un ministro da lui delegato, la partecipazione del ministro del tesoro può essere considerata implicita.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Non è implicita affatto !

PRESIDENTE. Non abbiamo problemi ad esplicitarla.

GIOVANNI NONNE, *Relatore.* Avevamo predisposto originariamente una formulazione che elencava i ministri, ma fu il sottosegretario D'Onofrio a suggerire l'attuale formulazione.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Chiedo se vi siano difficoltà ad inserire il ministro del tesoro.

GIORGIO MACCIOTTA. Il comitato paritetico è stato costruito con una certa difficoltà dentro la logica della legge n. 400 del 1988 e la formulazione, come ha ricordato il relatore, è stata suggerita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione a tale legge. Personalmente non ho alcuna obiezione all'inclusione del ministro del tesoro, anzi mi sembra naturale che rientri nei sei ministri delegati, ma credo non sia il caso di predisporre un elenco dei ministri perché, a seconda dei casi e delle fasi di un piano così lungo, può essere opportuno che al comitato partecipi un ministro piuttosto che un altro. Riterrei più idoneo lasciare ad un rapporto politico interno al Governo la definizione dei componenti, fra i quali si dovrebbe intendere ricompreso anche il ministro del tesoro senza doverlo specificare nella disposizione.

SERGIO COLONI. Ritengo convincenti le considerazioni del collega Macciotta.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Insisto perché la disposizione di cui al comma 1 rechi l'esplicita previsione della presenza del ministro del tesoro.

ANGELINO ROJCH. Concordo con la proposta del sottosegretario Tarabini.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3, al comma 1, dopo le parole ministri *aggiungere le seguenti* tra i quali il ministro del tesoro.

3.1.

GIOVANNI NONNE, *Relatore*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3.1 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, nel testo modificato che risulta del seguente tenore:

ART. 3.

(Comitato paritetico Stato-regione per l'attuazione dellarticolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna).

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato paritetico Stato-regione per l'attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal ministro da lui delegato, e composto da sei ministri designati dal Consiglio dei ministri, tra i quali il ministro del tesoro, dal presidente della regione Sardegna e da sei assessori designati dalla giunta regionale.

2. Il Comitato si avvale della segreteria della Conferenza peramente dei rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'articolo 12 della legge n. 400 del 1988 nonché di personale della regione Sardegna distaccato presso la segreteria della Conferenza stessa.

3. Il Comitato, ai fini dell'approvazione del programma triennale, degli aggiornamenti annuali predisposti dalla regione Sardegna e del coordinamento dell'attuazione degli interventi verifica:

a) la compatibilità con il programma triennale di sviluppo dei piani di settore predisposti dalle amministrazioni statale e regionale;

b) il quadro del finanziamento degli interventi;

c) i tempi di attuazione degli interventi.

4. Ai fini di cui al comma 3, il Comitato può chiedere l'intervento del nucleo ispettivo, di cui all'articolo 19, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. Il nucleo ispettivo si avvale dei poteri previsti dall'articolo 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Contenuto del programma triennale di attuazione).

1. Il programma triennale di attuazione identifica, in un quadro generale di coordinamento, gli interventi da attuare ai sensi della presente legge, quelli da realizzare in applicazione della legge 1° marzo 1986, n. 64, nonché quelli previsti dalle amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalla Comunità economica europea e dal bilancio regionale.

2. Il programma determina altresì gli indirizzi programmatici relativi agli interventi per la protezione delle coste e la valorizzazione del patrimonio costiero, ai fini della salvaguardia e della tutela delle risorse ambientali. Il programma disciplina inoltre la procedura relativa al giudizio di compatibilità ambientale e di valutazione dell'impatto ambientale, in armonia con la legislazione nazionale.

3. Il programma dispone gli interventi per:

a) la promozione della ricerca scientifica e tecnologica e delle sue applicazioni e, anche su questa base, l'ammodernamento, la diversificazione e l'ampliamento delle attività produttive;

b) l'adeguamento quantitativo e qualitativo dei servizi, compresi quelli erogati dalla pubblica amministrazione, alla domanda sociale, agli *standars* delle regioni più sviluppate dell'Italia e a quelli medi europei;

c) l'adeguamento della dotazione infrastrutturale alle esigenze dello sviluppo economico e sociale e, in ogni caso ai livelli necessari a garantire prestazioni non inferiori a quelle assicurate nelle regioni più sviluppate;

d) la salvaguardia e la ricostituzione dell'*habitat* naturale dell'isola anche mediante il risanamento idrogeologico del territorio e il ripristino del patrimonio forestale;

e) l'adeguamento della dotazione di servizi dei centri urbani, il risanamento ed il recupero dei centri storici.

4. Nel programma, anche ai fini della gestione del ripristino del patrimonio arboreo e forestale e del risanamento idrogeologico, sono compresi i piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla difesa del suolo e il piano forestale previsto dalla legge n. 47 del 1975 e dalle disposizioni legislative in materia di prevenzione dagli incendi.

5. Il programma definisce gli interventi in Sardegna da includere nel programma nazionale per la difesa del suolo di cui all'articolo 25 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e nel programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente di cui all'articolo 2 della legge 28 agosto 1989, n. 305. Per l'attuazione degli interventi il programma triennale prevede la conclusione di intese programmatiche fra il ministro dell'ambiente e la regione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Nel programma triennale confluiscono, ai fini del risanamento idrogeologico, i piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla difesa del suolo, ed il piano forestale, previsto dalla legge n. 47 del 1975 e dalle misure legislative in materia di prevenzione dagli incendi, anche ai fini della gestione e del ripristino del patrimonio arboreo e forestale.

4.1.

Il Relatore.

GIOVANNI NONNE, *Relatore*. Desidero semplicemente ricordare che l'emendamento recepisce una condizione posta dall'VIII Commissione ambiente e ne raccomando pertanto l'approvazione.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo non ha obiezioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo modificato che risulta del seguente tenore:

ART. 4.

(Contenuto del programma triennale di attuazione).

1. Il programma triennale di attuazione identifica, in un quadro generale di coordinamento, gli interventi da attuare ai sensi della presente legge; quelli da realizzare in applicazione della legge 1° marzo 1986, n. 64, nonché quelli previsti dalle amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalla Comunità economica europea e dal bilancio regionale.

2. Il programma determina altresì gli indirizzi programmatici relativi agli interventi per la protezione delle coste e la valorizzazione del patrimonio costiero, ai fini della salvaguardia e della tutela delle risorse ambientali. Il programma disciplina inoltre la procedura relativa al

giudizio di compatibilità ambientale e di valutazione dell'impatto ambientale, in armonia con la legislazione nazionale.

3. Nel programma triennale confluiscono, ai fini del risanamento idrogeologico, i piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla difesa del suolo, ed il piano forestale, previsto dalla legge n. 47 del 1973 e dalle misure legislative in materia di prevenzione dagli incendi, anche ai fini della gestione e del ripristino del patrimonio arboreo e forestale.

4. Il programma dispone gli interventi per:

a) la promozione della ricerca scientifica e tecnologica e delle sue applicazioni e, anche su questa base, l'ammodernamento, la diversificazione e l'ampliamento delle attività produttive;

b) l'adeguamento quantitativo e qualitativo dei servizi, compresi quelli erogati dalla pubblica amministrazione, alla domanda sociale, agli *standards* delle regioni più sviluppate dell'Italia e a quelli medi europei;

c) l'adeguamento della dotazione infrastrutturale alle esigenze dello sviluppo economico e sociale e, in ogni caso ai livelli necessari a garantire prestazioni non inferiori a quelle assicurate nelle regioni più sviluppate;

d) la salvaguardia e la ricostituzione dell'*habitat* naturale dell'isola anche mediante il risanamento idrogeologico del territorio e il ripristino del patrimonio forestale;

e) l'adeguamento della dotazione di servizi dei centri urbani, il risanamento ed il recupero dei centri storici.

5. Nel programma, anche ai fini della gestione del ripristino del patrimonio arboreo e forestale e del risanamento idrogeologico, sono compresi i piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla difesa del suolo e il piano forestale previsto dalla legge n. 47 del 1975 e dalle disposizioni legislative in materia di prevenzione dagli incendi.

6. Il programma definisce gli interventi in Sardegna da includere nel programma nazionale per la difesa del suolo di cui all'articolo 25 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e nel programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente di cui all'articolo 2 della legge 28 agosto 1989, n. 305. Per l'attuazione degli interventi il programma triennale prevede la conclusione di intese programmatiche fra il ministro dell'ambiente e la regione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Procedure per l'attuazione del programma triennale).

1. Il programma triennale di attuazione e gli aggiornamenti annuali, sono attuati dalla regione Sardegna, salvo quanto previsto dalla presente legge e salve altresì le specifiche competenze delle amministrazioni statali.

2. Per l'attuazione degli interventi straordinari finanziati con la presente legge e con la legge 1° marzo 1986, n. 64, sarà istituita una distinta contabilità speciale registrata secondo i titoli corrispondenti agli interventi programmati, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 24 giugno 1974, n. 268.

3. Ai fini dell'attuazione del programma triennale di cui all'articolo 2 che richiedono l'intervento di una pluralità di soggetti pubblici si applica la procedura dell'accordo di programma prevista dall'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

4. Il presidente della regione esercita la funzioni di cui all'ultimo comma del citato articolo 7. Per l'attuazione di interventi che richiedono iniziative di soggetti di diritto privato, la regione può

promuovere la conclusione di contratti di programma secondo le modalità applicative definite con decreto del Presidente della regione.

5. Per l'attuazione e la gestione degli interventi previsti dal programma triennale la regione può promuovere la costituzione di società di diritto privato, anche a prevalente partecipazione pubblica, ovvero assumere partecipazioni, anche di maggioranza, in società precedentemente costituite.

A questo articolo il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 5, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Il programma triennale e gli aggiornamenti annuali devono essere inviati, entro 30 giorni dalla adozione, alle Commissioni parlamentari competenti.

4-*ter*. I contratti e l'accordo di programma devono essere corredati di studi di compatibilità ambientale dei singoli interventi e dei programmi previsti.

5.1.

Il Relatore.

GIOVANNI NONNE, *Relatore*. Anche questo emendamento, signor presidente, recepisce una condizione posta dall'VIII Commissione ambiente e ne raccomando pertanto l'approvazione.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo non ha obiezioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 5.1 del relatore accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo modificato che risulta del seguente tenore:

ART. 5.

(Procedure per l'attuazione del programma triennale).

1. Il programma triennale di attuazione e gli aggiornamenti annuali, sono attuati dalla regione Sardegna, salvo quanto previsto dalla presente legge e salve altresì le specifiche competenze delle amministrazioni statali.

2. Per l'attuazione degli interventi straordinari finanziati con la presente legge e con la legge 1° marzo 1986, n. 64, sarà istituita una distinta contabilità speciale registrata secondo i titoli corrispondenti agli interventi programmati, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 24 giugno 1974, n. 268.

3. Ai fini dell'attuazione del programma triennale di cui all'articolo 2 che richiedono l'intervento di una pluralità di soggetti pubblici si applica la procedura dell'accordo di programma prevista dall'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

4. Il Presidente della regione esercita la funzioni di cui all'ultimo comma del citato articolo 7. Per l'attuazione di interventi che richiedono iniziative di soggetti di diritto privato, la regione può promuovere la conclusione di contratti di programma secondo le modalità applicative definite con decreto del Presidente della regione.

5. Il programma triennale e gli aggiornamenti annuali devono essere inviati, entro 30 giorni dalla adozione, alle Commissioni parlamentari competenti.

6. I contratti e l'accordo di programma devono essere corredati di studi di compatibilità ambientale dei singoli interventi e dei programmi previsti.

7. Per l'attuazione e la gestione degli interventi previsti dal programma triennale la regione può promuovere la costituzione di società di diritto privato, anche a prevalente partecipazione, anche di maggioranza, in società precedentemente costituite.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

TITOLO II

CAPO I.

INTERVENTI PER L'ECONOMIA E MISURE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA PRODUTTIVE

ART. 6.

(Energia).

1. Il piano energetico nazionale, in armonia con gli indirizzi definiti dal programma di attuazione prevede gli interventi necessari ad assicurare la copertura del fabbisogno energetico della Sardegna. La copertura del fabbisogno energetico è assicurata anche mediante l'utilizzazione delle diverse fonti di energia, comprese quelle rinnovabili e quelle derivanti dalla gasificazione del carbone Sulcis, nonché il risparmio energetico.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole comprese quelle rinnovabili e quelle derivanti dalla gasificazione del carbone Sulcis *con le seguenti* a basso impatto ambientale *e aggiungere infine le parole* con particolare riferimento alla legge 9 gennaio 1991, n. 9.

6. 2.

Il Relatore.

All'articolo 6, aggiungere il seguente comma:

2. Gli impianti di gasificazione del carbone di cui al comma 1, che trattino meno di 500 t. al giorno, sono sottopposti alla valutazione di impatto ambientale effettuata dalla commissione e secondo le modalità di cui all'articolo 18-*bis*.

6. 1.

Mattioli.

GIOVANNI NONNE, *Relatore.* L'articolo 6 è relativo a materia controversa che ha dato luogo a numerosi contrasti tra le forze politiche; esso si riferisce inoltre ad iniziative suscettibili di essere intraprese sulla base di altre disposizioni di legge. Per queste ragioni propongo un emendamento interamente soppressivo dell'articolo.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor presidente, sono rimasto non dico sorpreso ma preoccupato per la condizione posta dall'VIII Commissione ambiente ed ora sono ancor più preoccupato per la proposta avanzata dal relatore.

L'articolo 6 è infatti volto a garantire alla Sardegna la copertura del proprio fabbisogno energetico, ribadendo l'utilizzazione delle fonti di energia derivanti dalla gasificazione del carbone del Sulcis, che non suscita preoccupazioni. Lo dico a quanti giustamente si fanno carico delle esigenze ambientali perché, proprio in base ad elementi tecnici di cui ho potuto prendere conoscenza in questi giorni, si può escludere che lo smaltimento dei rifiuti produca conseguenze negative sull'ambiente.

Insisto pertanto che l'articolo 6 venga mantenuto nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Il gruppo verde voterà a favore dell'emendamento soppressivo del relatore ricordando che la legge n. 9 del 1991 prevede un sistema articolato di protagonisti (ENEL, autoproduttori, municipalizzate) e forti incentivi per il decollo di iniziative a livello regionale in materia energetica, mentre la legge n. 10 dello stesso anno prevede la redazione di piani energetici regionali e bacini regionali con omogeneità di produzione. All'interno di un bacino regionale di questo tipo potrebbe risolversi perfettamente il problema della gasificazione del carbone del Sulcis.

SALVATORE CHERCHI. Signor presidente, la proposta del relatore è accoglibile se finalizzata a salvare la gasifica-

zione, perché se quella posta dall'VIII Commissione ambiente dovesse essere considerata una condizione vincolante, essa interverrebbe negativamente su un progetto previsto da altre leggi e già in corso. In questo senso accogliamo la proposta del relatore, fermo restando che la gasificazione rientra nell'ambito del piano generale energetico.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 6.

6.3.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

L'articolo 6 è pertanto soppresso e gli emendamenti 6.2 del relatore e Mattioli 6.1 sono preclusi.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Agevolazioni concernenti l'emissione di prestiti obbligazionari).

1. Sui prestiti obbligazionari emessi per il finanziamento di attività produttive e di infrastrutture in Sardegna, specificamente indicati dal programma triennale di attuazione e dagli aggiornamenti annuali, il ministro del tesoro concede il contributo di cui all'articolo 10 della legge 1° marzo 1986, n. 64, nella misura e secondo le modalità stabilite nello stesso articolo.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* L'articolo 7 prevede la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 della legge n. 64 del 1986 sui prestiti obbligazionari emessi per il finanziamento di attività produttive e di infrastrutture in Sardegna. Va in proposito sottolineata l'impossibilità dell'estensione di tali benefici in quanto le risorse finanziarie di cui alla legge n. 64 sono esaurite.

GIOVANNI CARRUS. Il ragionamento del sottosegretario Tarabini sarebbe ineccepibile se il finanziamento fosse posto a carico della legge n. 64, mentre l'articolo 7 è norma procedurale diretta a prevedere una modalità operativa e non una norma di spesa bisognevole di copertura finanziaria.

GIORGIO MACCIOTTA. Mi associo alla considerazione svolta dall'onorevole Carrus.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* In questo caso ritengo però che la norma debba essere meglio precisata.

PRESIDENTE. In considerazione dell'opportunità di procedere ad una migliore formulazione dell'articolo e dell'imminenza di votazioni in Assemblea, rinvio a domani il seguito della discussione.

La seduta termina alle 17,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 5 febbraio 1992.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO